



*Liceo Scientifico
Liceo Artistico*

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"
Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 – Fax 0541 449690 – <http://www.liceoserpieri.it>
email: rmps05000c@istruzione.it – pec: rmps05000c@pec.istruzione.it

PREAMBOLO

Il presente regolamento è documento redatto nel rispetto della normativa vigente sugli organi collegiali della scuola (*in primis* T.U. D.Lgs. n.297/94), disciplina alla quale si rimanda per tutto quanto non contemplato nei titoli e negli articoli seguenti.

Titolo I - MATERIA DEL REGOLAMENTO

Art.1 - Il presente regolamento disciplina le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Collegio dei Docenti del Liceo Statale "Alessandro Serpieri" (Rimini).

Se si presentano casi particolari non disciplinati né dalla normativa vigente né dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti nella seduta il Collegio dei Docenti.

Art.2 - Il presente regolamento deve essere sempre consultabile nella sezione del sito riservata ai docenti per la sua immediata consultazione sia nell'aula delle adunanze durante le sedute del collegio

Titolo II - CONVOCAZIONE

Art.3 - La convocazione del Collegio dei Docenti spetta al Dirigente Scolastico.

Art.4 - Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico su iniziativa del Dirigente e si riunisce in seduta ordinaria in base al calendario che il Collegio, su proposta del Dirigente, approva entro la seconda adunanza e,

comunque, non oltre il mese di ottobre.

Art.5 - Sedute straordinarie del Collegio possono altresì essere convocate dal Dirigente ogni qual volta ne ravvisi la necessità e devono essere obbligatoriamente indette quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Art.6 - Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione ma comunque in giornate di normale attività didattica, salvo situazioni straordinarie ed eccezionali che ne richiedano la convocazione in momenti non consoni con la tradizionale scansione stagionale e non previsti dal calendario approvato ad inizio anno scolastico.

Art.7 - L'avviso di convocazione, che deve indicare luogo, data, ora di inizio, ora di fine e ordine del giorno, va pubblicato ed affisso all'albo con almeno 5 giorni di preavviso. Nel computo di tale termine va considerato quello in cui si tiene la riunione ma non il giorno di diffusione dell'avviso.

Titolo III - CONSULTAZIONE DEGLI ATTI PREPARATORI

Art.8 - Contestualmente alla convocazione del Collegio dei Docenti, il Dirigente Scolastico pubblica tutto il materiale informativo, necessario e disponibile, in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno che vengono comunicati tramite specifica circolare sul sito dell'istituto.

La diffusione preventiva è obbligatoria per il materiale relativo a proposte organiche e definite di delibere preparate dal Dirigente oppure predisposte da commissioni, gruppi di lavoro o singoli docenti su incarico del Dirigente o del Collegio. nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione in mancanza della pubblicazione anticipata dei relativi atti, necessari e disponibili per la delibera, a meno che il collegio decida in tal senso a maggioranza assoluta dei presenti (nota n.2/b in coda al testo).

Art.9 - Qualora singoli docenti o gruppi di docenti, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente e cioè per iniziativa autonoma, intendano sottoporre al Collegio proposte di delibera, è fatto loro obbligo di pubblicare preventivamente i relativi atti secondo le modalità illustrate nell'articolo precedente.

Titolo IV - ORDINE DEL GIORNO (O.D.G.)

Art.10 - L'ordine del giorno per tutte le riunioni viene predisposto dal Dirigente Scolastico.

Art.11 - Iscrizione obbligatoria di punti all'o.d.g.

Il Dirigente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Collegio, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, i temi dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un terzo dei componenti. La richiesta scritta deve essere presentata con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data di convocazione della seduta.

Nella compilazione dell'o.d.g. il Dirigente è inoltre vincolato da eventuali deliberazioni assunte dal Collegio che, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l'inserimento di uno o più punti all'o.d.g. della seduta successiva.

Art.12 - Iscrizione facoltativa di punti all'o.d.g.

In ogni caso i docenti, in gruppo o singolarmente, possono avanzare, sempre per iscritto e con anticipo di almeno 3 giorni, richieste di iscrizione di punti all'o.d.g.

Particolare riguardo deve essere riservato alle richieste presentate per iscritto, con un anticipo di almeno 3 giorni, dai dipartimenti disciplinari e da commissioni o gruppi di lavoro nominati dal Collegio.

Nell'ipotesi che il Dirigente decida, non essendo obbligato ad accoglierla, di rigettare una richiesta, il primo proponente avrà il diritto, in sede di comunicazioni nella prima seduta susseguente al diniego, di chiedere al Collegio che si pronunci a maggioranza semplice per l'iscrizione della sua proposta all'o.d.g. dell'adunanza successiva.

Art.13 - In caso di affari urgenti o sopravvenuti, l'o.d.g. può essere integrato con comunicazione, purché motivata, anche il giorno prima della seduta, o il giorno stesso, subordinatamente all'accordo della maggioranza assoluta dei presenti al Collegio.

Titolo V - VALIDITÀ DELLA SEDUTA

Art.14 - L'adunanza è valida quando è presente almeno la metà più uno dei membri, nel seguito detta anche "numero legale" o "quorum costitutivo"

(vedasi nota n.1 in coda al testo).

Art.15 - Il Presidente verifica la presenza del numero legale all'inizio di ogni seduta. In caso negativo attende 15 minuti trascorsi i quali, permanendo l'assenza del quorum costitutivo, dichiara non validamente costituita l'assemblea ed aggiorna il Collegio. La verifica del numero legale avviene di norma per appello nominale o per raccolta delle firme. Nel caso il quorum costitutivo appaia raggiunto con palese evidenza, il Presidente può proporre all'assemblea di iniziare i lavori senza procedere all'appello dei presenti.

Art.16 - E' compito del Presidente, in presenza di dubbi, accertare la sussistenza del numero legale anche nel corso della seduta. Analoga richiesta di verifica può provenire da uno o più componenti in ogni momento della riunione, qualora non dovesse essere evidente il quorum. La mancanza del numero legale comporta l'aggiornamento del Collegio con l'eccezione del caso previsto dall'articolo seguente.

Art.17 - Può accadere che per alcune votazioni venga a mancare il numero legale in quanto alcuni componenti devono obbligatoriamente astenersi (in quanto sono in discussione interessi propri o dei propri congiunti) e altri sono assenti. In questa situazione il collegio si esprime a maggioranza per spostare la discussione nell'ordine del giorno della successiva seduta. A questa votazione che è di metodo ed ha carattere di mozione d'ordine, possono partecipare tutti i presenti senza escludere coloro che hanno interessi nel merito della decisione che era da votare e non è stata votata. Qualora non si proceda con la mozione d'ordine che rinvia la discussione ad altra seduta, e la votazione si svolga in assenza di numero legale, constatato solo alla fine degli esiti di voto, la votazione è nulla e la seduta del collegio è sciolta.

Titolo VI - DISCUSSIONE COLLEGIALE

Art.18 - Concluse le formalità preliminari e l'approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente comunica al Collegio dei Docenti eventuali notizie su fatti e circostanze di particolare rilievo. Su tali comunicazioni ogni membro può domandare la parola per richiedere chiarimenti, ma non sono ammesse deliberazioni. Gli argomenti esposti possono tuttavia essere inseriti all'ordine del giorno di una successiva seduta del Collegio su richiesta anche

di un solo componente e con delibera favorevole dell'assemblea a maggioranza dei presenti nella riunione.

Art.19 - Inizia quindi l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno che vengono sottoposti a discussione e deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencati nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato dal Collegio, su proposta del Presidente o di un componente, con votazione favorevole della maggioranza semplice dell'assemblea.

Art.20 - Il Collegio può discutere ma non deliberare su argomenti che non figurino iscritti nell'ordine del giorno della seduta, nell'ambito del punto "varie ed eventuali" dell'ordine del giorno.

Art.21 - Terminata, da parte del relatore, l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente dà facoltà di parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di richiesta. Gli interventi devono essere contenuti in un tempo congruo (5 minuti a intervento). Il relatore può intervenire durante tutto il dibattito per formulare precisazioni e chiarimenti alla propria proposta.

Art.22 - Ciascun componente ha diritto di intervenire per fatto personale (l'essere attaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse) o per mozione d'ordine (richiamo al regolamento); tali interventi hanno la precedenza sul normale ordine di iscrizione a parlare.

Art.23 - Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, che può in tale occasione manifestare la volontà di accogliere oppure rifiutare le proposte di rettifica nonché decidere di ritirare la propria proposta, dichiara chiusa la discussione e mette la proposta in votazione.

Titolo VII - VOTAZIONI

Art.24 - Una volta chiusa la discussione su un punto all'o.d.g. il Presidente mette ai voti ogni proposta pervenuta. A votazione iniziata non è più consentito alcun intervento.

Art.25 - Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle che, avendo per oggetto la nomina oppure la valutazione di persone, si svolgono a scrutinio segreto. Il collegio può comunque avvalersi della procedura dell'acclamazione.

Art.26 - La votazione in forma palese può avvenire peralzata di mano, peralzata e seduta o per appello nominale e prevede, dapprima, l'espressione dei voti favorevoli, poi dei contrari e infine degli astenuti.

Art.27 - La votazione in forma segreta viene espletata mediante schede, previa nomina di due scrutatori da parte del Presidente.

Art.28 - Ogni deliberazione si intende approvata quando, in presenza del quorum costitutivo, abbia conseguito il parere positivo della maggioranza relativa dei voti validamente espressi (quorum deliberativo). I voti di astensione sono da considerarsi validi ai fini del quorum costitutivo, ma non rappresentano una espressione di volontà che possa inficiare l'esito di una deliberazione. Nelle votazioni segrete le schede bianche e quelle dichiarate nulle sono da considerarsi voti di astensione. Se si verifica un esito di parità, in caso di votazione palese prevale il voto del Presidente, in caso di votazione segreta la delibera si intende non approvata.

Art.29 - Al termine della votazione il Presidente proclama l'esito della stessa, annunciando all'assemblea i risultati numerici (favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, schede nulle, ecc.) e facendoli registrare a verbale. Il Presidente verifica inoltre, nello stesso momento, che la somma dei voti espressi e degli astenuti raggiunga il quorum costitutivo. In caso contrario fa constatare a verbale che la delibera non è valida per mancanza del numero legale (si veda Art.17).

Art.30 - Qualsiasi componente ha diritto di far verbalizzare la propria astensione o il proprio voto contrario, ed eventualmente anche la motivazione.

Art.31 - Se in una votazione risultano raggiunti con palese evidenza sia il quorum costitutivo che quello deliberativo, il Presidente può proporre all'assemblea di omettere il conteggio dei voti e di far verbalizzare la formula

“la delibera è approvata a larga maggioranza”. La proposta del Presidente è accolta solo se raccoglie il parere favorevole dell’unanimità dei presenti. In caso contrario il Presidente procede al conteggio dei voti.

Art.32 - Può accadere che su un punto all’o.d.g. debbano essere messe in votazione più proposte. In tale circostanza le eventuali proposte con carattere pregiudiziale, cioè la rinuncia a procedere alla votazione sulla questione o l’eventuale richiesta di rinvio dell’argomento, devono essere sottoposte al voto per prime. il carattere pregiudiziale, qualora non risulti evidente, può essere palesato dal presidente o da una/un componente dell'assemblea collegiale. questo intervento ha la precedenza sugli altri interventi e può richiedere l'apertura di un dibattito interpretativo che ha la priorità all'interno della discussione.

Nel caso sussistano più proposte alternative l’una rispetto all’altra si procederà nel modo seguente:

- a) Se su un singolo argomento esistono due proposte, il Presidente le mette ai voti distintamente (ogni componente può esprimere il proprio voto favorevole per una proposta, per entrambe, oppure per nessuna di esse): si intende approvata la proposta che, tra le due, ottiene il maggior numero di voti favorevoli, purché essa abbia anche raggiunto il quorum deliberativo.
- b) Se su un singolo argomento esistono più di due proposte, il Presidente le mette tutte ai voti distintamente (ogni componente può esprimere il proprio voto favorevole per una o più proposte, oppure per nessuna di esse): si intende approvata la proposta che, tra tutte, ottiene il maggior numero di voti favorevoli, purché essa abbia anche raggiunto il quorum deliberativo. Se nessuna proposta raggiunge il quorum deliberativo, il Presidente rimette ai voti, con le modalità di cui al punto a), le sole due proposte che hanno raccolto il maggior numero di voti favorevoli.

Titolo VIII - AGGIORNAMENTO DELLE SEDUTE

Art.33 - La durata presunta di ogni riunione del Collegio dei Docenti deve essere indicata nell’avviso di convocazione.

Art.34 - In caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno entro l'ora prevista, il Collegio completa comunque l'esame del punto in discussione, dopo di che decide se continuare i lavori oppure se aggiornarsi. Gli astanti hanno l'obbligo di permanere nella seduta fino alla conclusione dei lavori, salvo esigenze documentate e comunicate al Presidente.

Art.35 - La durata massima di una riunione del Collegio dei Docenti è di norma fissata in quattro ore. Trascorso tale tempo il Presidente concede solo di completare l'eventuale intervento in corso, dopo di che chiede al Collegio di esprimersi sulla opportunità di aggiornarsi o terminare la discussione e l'eventuale delibera collegata.

Art.36 - Il Presidente aggiorna la seduta in caso di mancanza del numero legale (si veda Art.16).

Art.37 - L'aggiornamento della seduta deve essere comunicato tramite specifica circolare pubblicata sul sito di istituto con preavviso di almeno un giorno libero (da intendersi giorno lavorativo).

Art.38 - Nel proseguimento della seduta si può solo completare l'esame dei punti già iscritti all'o.d.g., senza aggiungerne di nuovi.

Titolo IX - VERBALIZZAZIONE

Art.39 - Il verbale è l'atto di ogni seduta che serve a documentare l'andamento dei lavori del Collegio, riportando gli argomenti principali delle discussioni, il testo integrale delle proposte di delibera e l'esito delle votazioni (favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, schede nulle, ecc.).

Art.40 - Le funzioni di Segretario del Collegio, con compiti di verbalizzazione, sono attribuite dal Dirigente ad uno dei suoi collaboratori. Il verbale è pienamente valido con la firma del solo Segretario.

Art.41 - Il verbale deve riportare una sintesi del contenuto di ogni intervento a meno che l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifici brani del proprio discorso; in tal caso egli ne ha il diritto e fornirà seduta stante al segretario il testo del proprio intervento. E' ammessa la registrazione del collegio e la conservazione della stessa fino all'approvazione

del verbale della seduta precedente.

Art.42 - Il verbale viene sottoposto attraverso pubblicazione sul sito di istituto in allegato a specifica circolare con congruo anticipo che ne permetta la visibilità e comunque entro la data di convocazione della seduta successiva del Collegio. Eventuali osservazioni sul verbale devono essere avanzate, preferibilmente in forma scritta, in sede di approvazione dello stesso. In caso di richiesta di rettifica, la dichiarazione dovrà essere letta, approvata e quindi registrata nel verbale della seduta in corso (in nessun caso si possono apportare correzioni direttamente sul testo del verbale della seduta precedente). La richiesta di modifica si intende automaticamente accolta quando nessun componente del Collegio si opponga. Se, invece, anche un solo componente si oppone all'istanza di rettifica, la proposta deve essere posta in votazione.

Art.43 - Il verbale è acquisito a protocollo per essere depositato sul sistema di registrazione documentale, insieme a tutti gli atti preparatori e agli allegati. Qualunque componente del Collegio ha diritto a consultare i verbali oltre che ad ottenerne copie per estratto.

Titolo X – ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art.44 - Le funzioni di Presidente del Collegio dei Docenti sono svolte dal Dirigente Scolastico il quale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un suo collaboratore a tal fine appositamente delegato.

Art.45 - Il Collegio dei Docenti è organo dotato di piena sovranità: il Presidente ha il compito di rappresentare l'intero Collegio operando con criteri di imparzialità, di garantire la legalità delle deliberazioni, di assicurare la regolarità della discussione e di far applicare il presente regolamento a tutela, in ogni caso, della dignità e delle funzioni dell'organo collegiale.

Titolo XI – DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E COMMISSIONI

Art.46 - L'attività collegiale si esplica attraverso le articolazioni del collegio nei dipartimenti disciplinari e delle commissioni di lavoro.

Art.47 - I dipartimenti sono parte funzionale del Collegio. Essi elaborano la programmazione didattica declinando nella disciplina di propria competenza

le finalità educative ed i progetti dell'Istituto. Suggestiscono altresì proposte di formazione e relazionano al collegio riguardo alle implicazioni didattiche di proposte eventualmente avanzate al fine di una più consapevole delibera collegiale.

Art.48 - Il Collegio dei Docenti delibera la costituzione, di norma entro la seconda seduta dell'anno scolastico, di commissioni e/o gruppi di lavori finalizzati al conseguimento di obiettivi esclusivamente didattici coerenti con il PTOF. I componenti della Commissione sono scelti fra i membri del Collegio dei Docenti che dichiarino la propria disponibilità a farne parte e che dimostrino di possedere specifiche competenze. Il numero dei componenti le commissioni deve essere commisurato e funzionale agli obiettivi che si intendono perseguire e comunque congruente con le esigenze di bilancio e di amministrazione della scuola.

Art.49 - Le Commissioni si autoconvocano trasmettendo al Dirigente Scolastico il calendario delle sedute ai fini della sua pubblicizzazione.

Art. 50 - Ciascuna Commissione può procedere alla verbalizzazione dei lavori delle sedute. In ogni caso deve rendicontare al Collegio dei Docenti i percorsi e i risultati raggiunti. Laddove non sia raggiunta l'unanimità, è fatta salva la possibilità per ogni membro di illustrare al Collegio le diverse soluzioni che sono state oggetto di dibattito.

Art. 51 - I dipartimenti e le commissioni hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Collegio dei Docenti. In particolare:

- predispongono o esprimono pareri su proposte di deliberazione da sottoporre al Collegio dei Docenti;
- richiedono al Dirigente l'iscrizione all'ordine del giorno del Collegio dei Docenti di comunicazioni o proposte sulle materie di loro competenza.

Art. 52 - Le Commissioni si avvalgono, per l'espletamento della loro funzione, delle strutture fisiche della scuola o, in alternativa, di spazi su piattaforme multimediali approvate dall'istituto.

Titolo XII – ELEZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI (ex L 107/2015, art. 1, co. 129)

Art. 53 - I due componenti il Comitato per la valutazione dei docenti di cui è

prevista la scelta da parte del Collegio docenti vengono individuati per elezione a scrutinio segreto.

Hanno diritto di voto tutti i membri del Collegio, che possono esprimere una sola preferenza. Sono eleggibili solo coloro che abbiano formalizzato la propria candidatura prima della votazione. Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti prevale l'anzianità anagrafica (in analogia con quanto previsto dalla circ. min. 105/1975, art. 10).

Se uno dei componenti scelti dal collegio docenti decade prima della scadenza triennale viene surrogato dal primo dei non eletti. In assenza di non eletti si procede a elezioni suppletive.

Titolo XIII – Norme per lo svolgimento del Collegio Docenti a distanza

Art. 54 - Il Collegio dei Docenti può essere convocato a distanza utilizzando servizi di web conference. È possibile avvalersi del voto elettronico per l'assunzione di delibere chiaramente formulate, previste nei punti all'ordine del giorno. L'avviso della convocazione, corredato dalla necessaria documentazione relativa alle delibere, dovrà pervenire 5 giorni prima rispetto all'avvio delle votazioni (con il meccanismo del "dies a quo") ed esplicitare l'indicazione della durata prevista con la definizione dell'orario di chiusura.

Preliminarmente, si procederà all'appello dei partecipanti, necessario ad attribuire validità alla seduta, mediante la compilazione di un modulo online (utilizzando un Google form o altro mezzo). La seduta sarà considerata valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Sarà possibile intervenire durante la riunione inviando un messaggio nella chat; per esigenze organizzative, si chiederà la massima collaborazione affinché possano essere rispettati i tempi stabiliti.

Tutti i partecipanti al Collegio sono tenuti a esprimere nelle delibere il proprio voto, favorevole o contrario, o a manifestare la propria astensione. Il voto verrà espresso mediante la compilazione di un modulo online (utilizzando un Google form o altro mezzo), uno per ciascuna delibera richiesta; verrà indicato un termine orario, alla scadenza del quale la votazione sarà considerata conclusa. I risultati della consultazione saranno verificabili da ciascun docente previo accesso alla piattaforma utilizzata.

Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno dei componenti del Collegio e verrà comunicato appena terminate le operazioni di voto.

Verrà regolarmente tenuto un verbale della seduta, assegnato, di volta in volta, ad uno dei collaboratori del Dirigente Scolastico.

Si declina ogni responsabilità connessa a malfunzionamenti dei mezzi tecnici e delle piattaforme messi a disposizione e/o difficoltà nella connettività internet

dei singoli.

Per le votazioni a scrutinio segreto verrà adottato un sistema basato sulla piattaforma digitale in uso che consenta di accedere al modulo di votazione in forma anonima ed una volta sola.

NOTE

1. Quorum costitutivo o numero legale: trattasi del numero minimo di presenze necessario affinché la seduta sia valida e consiste nella metà più uno dei componenti.

2. Quorum deliberativo: trattasi della maggioranza richiesta per l'approvazione di una delibera. A seconda dei casi si distinguono:

a) Maggioranza assoluta dei componenti: la metà più uno di tutti i componenti costituenti il Collegio dei Docenti, ivi compresi i componenti eventualmente assenti nella seduta in corso.

b) Maggioranza assoluta dei presenti: la metà più uno dei soli componenti presenti nella seduta in corso.

c) Maggioranza assoluta dei votanti: la metà più uno dei soli componenti partecipanti alla votazione. Sono sempre esclusi coloro che dichiarano di astenersi dal voto. Nelle votazioni segrete tra i votanti sono da includere le schede bianche e quelle dichiarate nulle.

d) Maggioranza qualificata dei votanti: i due terzi dei soli componenti partecipanti alla votazione. Sono sempre esclusi coloro che dichiarano di astenersi dal voto. Nelle votazioni segrete tra i votanti sono da includere le schede bianche e quelle dichiarate nulle.